

CONGEDO COVID-19 PER QUARANTENA SCOLASTICA DEI FIGLI IN FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Breve premessa

Il Decreto Legge 8 settembre 2020, n. 111, ha previsto una misura di sostegno al reddito per i genitori conviventi di figli per i quali venga disposta la quarantena obbligatoria.

L'Inps ha recepito tale novità e ne ha illustrato le modalità operative nella sua recente circolare (circolare del 2 ottobre 2020, n. 116).

Di seguito ne analizzo sinteticamente gli aspetti salienti.

Il congedo

Cos'è

Tale congedo dal lavoro può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 9 settembre 2020 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge) e il 31 dicembre 2020.

I beneficiari

I soli genitori lavoratori dipendenti.

Condizioni

- La sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato;
- nessuno dei due genitori deve prestare attività lavorativa in modalità agile nella giornata in cui si gode di tale congedo;
- il figlio non deve avere compiuto i 14 anni;
- il figlio deve essere convivente con il genitore ed essere stato posto in quarantena, con provvedimento dell'ASL competente, a seguito di contatto verificatosi all'interno del presso scolastico.

Indennità

La percentuale di indennizzo di tale congedo è del 50%.

L'indennità è calcolata sulla base delle regole previste per il congedo parentale e spetta per le sole giornate lavorative cadenti nel periodo di quarantena disposto dall'ASL (periodo massimo di godimento).

Compatibilità con altri istituti

a) Malattia

In caso di malattia di uno dei genitori conviventi con il minore, l'altro genitore può fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un'incapacità di prendersi cura del figlio.

b) Maternità/Paternità

In caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l'altro genitore può fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica nel caso in cui la quarantena sia disposta per il figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità.

Non è possibile invece fruire di congedo COVID-19 per quarantena scolastica se il figlio per cui è disposta la quarantena è lo stesso per cui è in corso di fruizione il congedo di maternità/paternità.

In caso di percezione di indennità di maternità/paternità da parte degli iscritti alla Gestione separata o dei lavoratori autonomi, l'altro genitore lavoratore dipendente può fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica per lo stesso figlio, solo se il genitore che fruisce di tale indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile.

c) Ferie

La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell'altro genitore convivente con il minore.

d) Aspettativa non retribuita

In caso di aspettativa non retribuita di uno dei due genitori conviventi con il minore, l'altro genitore può fruire, contemporaneamente (negli stessi giorni) del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli.

e) Soggetti "fragili"

La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli da parte di un genitore convivente con il figlio è compatibile qualora l'altro genitore sia un soggetto con particolari situazioni di fragilità - secondo le indicazioni della circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, n. 13 del 4 settembre 2020 - a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa o dall'eventuale svolgimento di lavoro agile.

f) Permessi e congedi ai sensi della legge n. 104/1992

È possibile fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli nelle stesse giornate in cui l'altro genitore convivente con il minore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, del prolungamento del congedo parentale di cui all'articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

g) Inabilità e pensione di invalidità

La fruizione del congedo COVID-19 per la quarantena scolastica dei figli è compatibile con i casi in cui all'altro genitore convivente con il medesimo figlio sia stata accertata una patologia invalidante tale da comportare ad esempio il riconoscimento di un handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104/92), di un'invalidità al 100% o di una pensione di inabilità.

Incompatibilità con altri istituti

a) Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli

Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi, per il periodo di quarantena predisposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente. Pertanto, a fronte di domande presentate da genitori conviventi con il minore per i medesimi giorni, si procederà ad accogliere la domanda presentata cronologicamente prima.

b) Congedo parentale

Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell'altro genitore convivente con il minore. Resta fermo che nei giorni in cui non si fruisce del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, è possibile fruire di giorni di congedo parentale.

c) Riposi giornalieri della madre o del padre

La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli non è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell'altro genitore convivente con il minore di riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e 40 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio.

d) Cessazione del rapporto di lavoro o dell'attività lavorativa

Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli non può essere fruito se l'altro genitore convivente con il minore sia disoccupato (cfr. il messaggio n. 1621/2020) o comunque non svolga alcuna attività lavorativa.

e) Strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa

Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli non può essere fruito nel caso in cui l'altro genitore, convivente con il minore, non svolga alcuna attività lavorativa beneficiando di strumenti a sostegno del reddito quali ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario, CISOA, NASpl e DIS-COLL. Diversamente, nel caso in cui il genitore convivente con il minore, beneficiando degli strumenti predetti, abbia solo una riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l'altro genitore convivente con il minore è ammesso alla fruizione del beneficio del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli.

f) Lavoro agile

È incompatibile la fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli con prestazione di attività lavorativa in modalità agile del richiedente o dell'altro genitore convivente con il minore (negli stessi giorni di fruizione del congedo).

g) Part-time e lavoro intermittente

La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli da parte di un genitore è incompatibile durante le giornate di pausa contrattuale dell'altro genitore convivente con il minore.

Aspetti tecnici

Codici evento

- **MV9** = DL n. 111/2020 – art. 5 – Quarantena scolastica dei figli.

Indicazione per il recupero dell'anticipazione dell'indennità.

- Codice in Uniemens "**S119**" = avente il significato di recupero indennità ex "DL n. 111/2020 – art. 5 – Quarantena scolastica dei figli".

Grazie per l'attenzione.

Cordialmente,

ANDREA VENTURATI

STUDIO PROIA E ASSOCIATI

Viale Teodorico, n. 5 - 20149 Milano

Tel. 02.33602535 r.a. - Fax. 02.93664009

**Ordine dei Consulenti del Lavoro - Albo
Provinciale di Milano n° 2656 del 17/05/2018**